



*Ministero dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*
Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali



Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e
del Mare - Direzione Generale Valutazioni Ambientali

U. prot DVA DEC-2011-0000735 del 19/12/2011

VISTO il decreto legge 21 febbraio 2005, n. 16 "Interventi urgenti per la tutela dell' ambiente e per la viabilità e per la sicurezza pubblica", convertito in legge con la legge del 22 aprile 2005, n. 58, che istituisce un fondo di 140 milioni di euro annui a decorrere dal 2006 da destinare a finalità di tutela ambientale;

VISTO il decreto legislativo 3 agosto 2010, n. 155, recante recepimento della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell' aria ambiente e per un' aria più pulita in Europa, il quale prevede, all' articolo 20, l' istituzione di un Coordinamento tra Ministero dell' ambiente e della tutela del territorio e del mare, le regioni e le province autonome e le altre autorità competenti in materia di qualità dell' aria;

CONSIDERATO che, nell' ambito del Ministero dell' ambiente e della tutela del territorio e del mare (di seguito Ministero dell' ambiente), le funzioni relative alla materia della qualità dell' aria competono alla Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali (di seguito Direzione DVA);

VISTO il decreto del Ministro dell' ambiente del 16 ottobre 2006 "Programma di finanziamenti per esigenze di tutela ambientale connesse al miglioramento della qualità dell' aria e alla riduzione delle emissioni di materiale particolato in atmosfera nei centri urbani" che ha disciplinato l' utilizzo delle risorse del fondo in relazione alle annualità 2006-2008;

CONSIDERATA la necessità di disciplinare le modalità di utilizzo delle risorse del fondo in relazione alle annualità successive;

CONSIDERATO il ricorso C-68/11, notificato in data 3 marzo 2011, con il quale l' Italia è stata deferita, ai sensi dell' articolo 258 TFUE, alla Corte di Giustizia europea per aver ecceduto per diversi anni consecutivi i valori limite per le particelle PM10 nell' aria ambiente, di cui all' articolo 5 paragrafo 1 della direttiva 1999/30/CE del Consiglio del 22 aprile 1999, concernente i valori limite di qualità dell' aria ambiente per il biossido di zolfo, il biossido di azoto, gli ossidi di azoto, le particelle e il piombo, divenuto articolo 13 paragrafo 1 della direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2008 relativa alla qualità dell' aria ambiente e per un' aria più pulita in Europa;

CONSIDERATO che i superamenti oggetto del ricorso riguardano in particolare le regioni Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Campania, Puglia, Sicilia e la Provincia autonoma di Trento;

CONSIDERATA la specificità delle condizioni meteorologiche delle Regioni del bacino Padano, riconosciute anche dalla Commissione Europea, che favoriscono l'aumento delle concentrazioni di PM10 nell'aria e determinano situazioni di inquinamento, in tali regioni, particolarmente diffuse;

RITENUTO per il momento opportuno fare riferimento al finanziamento di interventi di rapida attuazione e di sicura efficacia in termini di riduzione delle emissioni di sostanze inquinanti e di disciplinare, per tali finalità, l'utilizzo di risorse impegnate pari a euro 50.243.344,00 per l'annualità 2009, ad euro 20.239.461,01 per l'annualità 2010 e ad euro 9.517.194,99 per l'annualità 2011;

CONSIDERATA la necessità di assegnare le risorse del fondo alle regioni sulla base di criteri pubblici e predefiniti, idonei a individuare un'adeguata proporzione tra l'entità del finanziamento e la rilevanza del destinatario in termini di dimensioni;

CONSIDERATO pertanto che, per l'assegnazione delle risorse, si è fatto riferimento a criteri quali l'estensione territoriale, la popolazione residente, la sussistenza dei superamenti oggetto del citato ricorso alla Corte di giustizia europea e la specificità delle condizioni meteorologiche di alcune regioni;

VISTO l'esito di tale assegnazione riportato, con riferimento a ciascuna regione, nella tabella inserita nell'articolo 2 del presente decreto;

VISTO l'orientamento favorevole espresso nella riunione del 3 novembre 2011 dal Coordinamento previsto dall'articolo 20 del decreto legislativo 155/2010, in merito agli interventi oggetto del presente finanziamento;

VISTA la legge 23 dicembre 2009, n. 191, ed in particolare l'articolo 2, comma 109, che ha abrogato, a decorrere dal 1° gennaio 2010, l'articolo 5 della legge 30 novembre 1989, n. 386, relativo alla partecipazione delle province autonome alle ripartizioni di risorse pubbliche statali a favore delle regioni;

RICHIAMATA la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze n. 128699 del 5 febbraio 2010, che, in attuazione del predetto comma 109 della legge n. 191/2009, richiede che ciascuna Amministrazione si astenga dall'erogare finanziamenti alle autonomie speciali e comunichi al Ministero dell'economia e delle finanze le somme che sarebbero state alle Province stesse attribuite in assenza del predetto comma 109 per l'anno 2010 al fine di consentire le conseguenti variazioni di bilancio in riduzione degli stanziamenti a partire dal 2010;

CONSIDERATO pertanto che le province autonome non concorrono alla ripartizione delle risorse previste dal presente decreto, le quali devono essere destinate alle sole Regioni;

VISTI i decreti n. DVA-DEC-2009-0000790 del 17 luglio 2009 e n. DVA-DEC-2009-0001900 del 17 dicembre 2009 con i quali sono state impegnate le risorse allocate sul capitolo 8405 "Interventi per il disinquinamento e per il miglioramento della qualità dell'aria" P.G. 3 "Spese per gli accordi di programma in materia di miglioramento della qualità dell'aria anche attraverso l'utilizzo e l'incentivazione di veicoli a minimo impatto ambientale" relative all'annualità 2009;

VISTO il decreto n. DVA-DEC-2010-0000278 del 25 maggio 2010 con il quale sono state impegnate le risorse allocate sul capitolo 8405 "Interventi per il disinquinamento e per il miglioramento della qualità dell'aria" P.G. 3 "Spese per gli accordi di programma in materia di miglioramento della qualità dell'aria anche attraverso l'utilizzo e l'incentivazione di veicoli a minimo impatto ambientale" relative all'annualità 2010 e pari ai dodicesimi maturati a maggio 2010;

CONSIDERATO che, con il presente decreto, possono essere inoltre impegnate risorse allocate sul capitolo 8405 P.G. 3 *“Spese per gli Accordi di Programma in materia di miglioramento della qualità dell’aria, anche attraverso l’utilizzo e l’incentivazione di veicoli a minimo impatto ambientale”* relative all’annualità 2011;

DECRETA

Articolo 1

(Oggetto e finalità)

1. Ai fini dell'utilizzo delle risorse del fondo previsto dall'articolo 1 del decreto legge 21 febbraio 2005, n. 16, il presente decreto istituisce un programma di finanziamenti volto a promuovere il miglioramento della qualità dell'aria.
2. Per le finalità previste dal comma 1 sono finanziati, con le procedure e le modalità stabilite negli articoli seguenti, interventi di ammodernamento del trasporto pubblico locale.
3. Gli interventi dovranno essere coerenti con la programmazione regionale in materia di Qualità dell'Aria.
4. Al programma previsto dal comma 1 è destinata una somma complessiva pari ad euro 80.000.000,00 a valere sulle risorse del fondo impegnate ai sensi dell'articolo 8.

Articolo 2

(Assegnazione delle risorse)

1. Le risorse previste dall'articolo 1, comma 4, sono assegnate alle Regioni sulla base di una ripartizione che considera l'estensione territoriale e la popolazione residente, desunti dai dati ISTAT relativi all'anno 2010, oltre alla ricorrenza dei superamenti causa del deferimento alla Corte di Giustizia dell'Italia citata nelle premesse, e alle condizioni climatiche specifiche delle regioni del bacino Padano. È garantito, tuttavia, un finanziamento minimo per Regione pari a € 500.000.
2. In attuazione dei criteri di ripartizione previsti dal comma 1, le risorse previste dall'articolo 1, comma 3, sono assegnate alle Regioni secondo lo schema che segue:

REGIONI	RISORSE ASSEGNATE €
Lombardia	11.288.164,32
Piemonte	9.880.734,15
Emilia-Romagna	9.536.057,36
Veneto	9.220.103,66
Toscana	5.917.914,80
Sicilia	5.854.882,50
Lazio	5.243.120,20
Puglia	5.054.247,08
Campania	4.939.491,19
Friuli-Venezia Giulia	3.337.072,84
Marche	2.428.552,74
Umbria	1.955.004,47
Liguria	1.738.929,26
Calabria	842.175,53
Sardegna	701.498,29
Abruzzo	562.051,61
Basilicata	500.000,00
Molise	500.000,00
Valle d'Aosta	500.000,00
TOTALE	80.000.000,00

Articolo 3

(Presentazione progetti)

1. Successivamente alla data di comunicazione dell'avvenuta registrazione del presente decreto che ripartisce le risorse, le Regioni presentano al Ministero, Direzione VA, un progetto predisposto secondo le finalità di cui al precedente articolo 1, che illustri i singoli interventi, precisi analiticamente i relativi costi, anche con riferimento alle forniture di beni e servizi da acquisire e alle spese generali da sostenere e stabilisca i tempi di realizzazione.

Articolo 4

(Interventi soggetti a finanziamento)

1. Sono soggetti a finanziamento, ai sensi del presente decreto, i seguenti interventi:
 - a) l'acquisto di veicoli di categoria M2 o M3, aventi classe di omologazione Euro VI o EEV, destinati al trasporto pubblico locale;
 - b) l'acquisto di veicoli di categoria M2 o M3, aventi classe di omologazione Euro V, destinati al trasporto pubblico locale, con la radiazione di un eguale numero di veicoli di categoria M2 o M3, aventi classe di omologazione Euro II o inferiore, destinati al trasporto pubblico locale;

c) l'acquisto di veicoli destinati al trasporto pubblico locale su vie tranviarie, metropolitane e filoviarie.

Articolo 5

(Rendicontazione e pagamenti)

1. La regolare esecuzione delle attività relative ai progetti presentati è sottoposta alla vigilanza della Direzione VA del Ministero.
2. I finanziamenti previsti dal presente decreto sono trasferiti alle regioni in una o più rate, ai sensi del comma 4, a seguito della presentazione di apposite istanze corredate da idonea documentazione contabile, incluse le fatture quietanzate, relativa alle spese di acquisto di veicoli, da inviare al Ministero dell'ambiente, Direzione DVA. Ciascuna rata equivale alle sole spese di acquisto che risultano dalla documentazione contabile inviata.
3. I finanziamenti previsti dal presente decreto sono trasferiti alle regioni:
 - a) in prima rata, pari al 40% della somma assegnata ai sensi dell'articolo 2, a seguito della presentazione di un'istanza da cui risulti una corrispondente spesa,
 - b) in seconda rata, pari al 30% della somma assegnata ai sensi dell'articolo 2, a seguito della presentazione di un'istanza da cui risulti una corrispondente spesa,
 - c) in terza rata, pari al 30% della somma assegnata ai sensi dell'articolo 2, a seguito della presentazione di un'istanza da cui risulti una corrispondente spesa.
4. Possono essere erogate in un'unica soluzione, a seguito della presentazione di un'istanza da cui risulti una corrispondente somma, tutte le rate previste dal comma 4 ovvero due di tali rate.
5. Le fatture che corredano le istanze di erogazione dei finanziamenti, rilasciate al soggetto che ha acquistato i veicoli, indicano anche il tipo di veicolo acquistato e la relativa classe di omologazione.
6. Nei casi previsti dall'articolo 4, comma 1, lettera b), le istanze di erogazione dei finanziamenti contengono anche gli atti di radiazione dei veicoli sostituiti con i nuovi veicoli acquistati.
7. Il Ministero dell'ambiente, Direzione DVA, verifica le istanze e, in caso di idoneità degli atti, provvede ad erogare le risorse nei limiti e nei tempi consentiti delle correnti disponibilità di bilancio. Se le istanze non risultano conformi ai requisiti previsti dal presente decreto il Ministero segnala alla regione i motivi che impediscono l'erogazione.
8. Le operazioni di acquisto previste dall'articolo 4 devono essere completate entro due anni e sei mesi dalla registrazione del presente decreto. Entro la stessa data devono essere inviate le istanze di erogazione del finanziamento previste dal presente articolo. Le regioni possono chiedere al Ministero dell'ambiente, Direzione DVA, proroghe a tale termine, per un periodo complessivamente non superiore a sei mesi, per motivi giustificati e non prevedibili. Il Ministero provvede alla valutazione dell'istanza di proroga e alla definizione dei tempi dell'eventuale proroga.

Articolo 6
(Collaudi)

1. Tutte le forniture di beni e servizi acquistate dalle Regioni, in esecuzione del progetto approvato, sono soggette a collaudo da eseguirsi nel termine di due mesi dalla esecuzione, totale o parziale della fornitura.
2. Il collaudo per conto della Regione è effettuato da persone esperte nella materia anche della struttura regionale responsabile. Il collaudatore accerta la corrispondenza delle forniture alle prescrizioni tecniche e contabili contrattuali e la regolarità delle liquidazioni, in caso positivo lo stesso emette il certificato di collaudo che sarà allegato ai rapporti di cui all'articolo 5 comma 2 del presente decreto, redatte dal Dirigente regionale responsabile.

Articolo 7
(Poteri di controllo e di revoca)

1. Il Ministero, Direzione DVA, assicura, anche tramite atti di impulso, richieste documentali e riunioni con le regioni, il rispetto delle procedure stabilite dal presente decreto.

Articolo 8
(Impegno delle risorse)

1. Per le finalità del presente decreto sono impegnate a favore delle regioni, nell'ambito dell'assegnazione prevista dalla tabella dell'articolo 2, risorse pari a 9.517.194,99 (novemilionicinquecentodiciassettemilacentonovantaquattro/99) euro, a valere sul capitolo 8405 P.G. 3 "Spese per gli Accordi di Programma in materia di miglioramento della qualità dell'aria, anche attraverso l'utilizzo e l'incentivazione di veicoli a minimo impatto ambientale" 1.2.2 - Interventi, Missione 18, Programma 3, del bilancio di previsione della spesa del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - esercizio finanziario 2011.
2. Per le finalità del presente decreto sono altresì destinate alle regioni, nell'ambito dell'assegnazione prevista dalla tabella dell'articolo 2, risorse impegnate pari a 70.482.805,01 (settantamilioniquattrocentoottantaduemilaottocentocinque/01) euro di cui:
 - 29.334.238,00 (ventinovemilionitrecentotrentaquattromiladuecentotrentotto/00) euro, a valere sul capitolo 8405 P.G. 3 "Spese per gli Accordi di Programma in materia di miglioramento della qualità dell'aria, anche attraverso l'utilizzo e l'incentivazione di veicoli a minimo impatto ambientale" 1.2.2 - Interventi, Missione 18, Programma 3, del bilancio di previsione della spesa del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - esercizio finanziario 2009, impegnate ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera a), del decreto DVA-DEC-2009-0000790 del 17 luglio 2009 partita n. 2884 clausola n. 1;

- 20.909.106,00 (ventimilioninovecentonovemilacentosei/00) euro, a valere sul capitolo 8405 P.G. 3 "Spese per gli Accordi di Programma in materia di miglioramento della qualità dell'aria, anche attraverso l'utilizzo e l'incentivazione di veicoli a minimo impatto ambientale" 1.2.2 - Interventi, Missione 18, Programma 3, del bilancio di previsione della spesa del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - esercizio finanziario 2009 impegnate ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera a), del decreto DVA-DEC-2009-0001900 del 17 dicembre 2009 partita n. 5364 clausola 1;
- 20.239.461,01 (ventimilioniduecentotrentanovemilaquattrocentosessantuno/01) euro, a valere sul capitolo 8405 P.G. 3 "Spese per gli Accordi di Programma in materia di miglioramento della qualità dell'aria, anche attraverso l'utilizzo e l'incentivazione di veicoli a minimo impatto ambientale" 1.2.2 - Interventi, Missione 18, Programma 3, del bilancio di previsione della spesa del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - esercizio finanziario 2010 impegnate ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera a), del decreto DVA-DEC-2010-0000278 del 25 maggio 2010 partita n. 1190 clausola 1;

Articolo 9

(Obblighi di tracciabilità)

1. Nell'attuazione del presente decreto, debbono essere assunti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136.

Il presente decreto é soggetto alla registrazione della Corte dei Conti. Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare, Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali, comunica tempestivamente alle Regioni l'avvenuta registrazione.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Mariano Grillo)

Mariano Grillo

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	
UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO	
presso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio	
Impegno registrato al n°	4557 Clausola 1/18
U.P.B.	Cap. 8405 P.G. 3
in data	4/1/12 Es. Fin. 2011 Es. Prov. 2011
Ai sensi dell'art. 11 comma 1 D.P.R. 367/94 e dell'art. 9 D.P.R. 38/98	
IL DIRETTORE	
<i>[Signature]</i>	

REG. TO AMB. CORTE DEI CONTI
 03 FEB 2012
 UFFICIO CONTROLLO AL MINISTERO
 DELLE INFRASTRUTTURE E DEI
 TRASPORTI E DEL MINISTERO
 DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL
 TERRITORIO E DEL MARE
 Reg. N. 2162
 IL CONSIGLIERE

[Signature]